

Bruxelles, 27 gennaio 2017
(OR. en)

5672/17

PUBLIC 3
INF 9

NOTA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO - SETTEMBRE 2016

Il presente documento elenca gli atti adottati dal Consiglio nel settembre 2016.^{1 2}

Fornisce informazioni sull'adozione degli atti legislativi, in particolare:

- la data di adozione,
- la pertinente sessione del Consiglio,
- il numero del documento adottato,
- il riferimento alla Gazzetta ufficiale,
- le regole di voto applicabili, i risultati delle votazioni e, se del caso, le motivazioni di voto e le dichiarazioni iscritte nel processo verbale del Consiglio.

Il presente documento contiene inoltre informazioni sull'adozione di atti non legislativi che il Consiglio ha deciso di rendere pubblici.

¹ Eccettuati alcuni atti di portata limitata, come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti da accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

² Nel caso degli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, può esservi una differenza tra la data della sessione del Consiglio in cui l'atto legislativo è stato adottato e la data effettiva dell'atto in questione, in quanto gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono considerati adottati solo dopo la firma del presidente del Consiglio e del presidente del Parlamento europeo nonché dei segretari generali delle due istituzioni.

Il presente documento è anche accessibile sul sito web del Consiglio all'indirizzo:

[Estratti mensili degli atti del Consiglio \(atti\) - Consilium](#)

I documenti elencati nell'estratto possono essere ottenuti attraverso il Registro pubblico dei documenti del Consiglio all'indirizzo [Documenti e pubblicazioni - Consilium](#)

Si noti che il presente documento ha esclusivamente fini di informazione – fanno fede solo i processi verbali del Consiglio. Essi sono accessibili sul sito web del Consiglio all'indirizzo: [Processi verbali del Consiglio - Consilium](#)

INFORMAZIONI SUGLI ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO NEL SETTEMBRE 2016

Procedura scritta conclusa il 12 settembre 2016

ATTI LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Decisione del Consiglio, del 12 settembre 2016, che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017 GU C 336 del 13.9.2016, pagg. 1-1.	11166/16 + ADD1 to 6	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: UK

Dichiarazione del Consiglio sulla presentazione dello stato di previsione della Commissione per il 2017

Il Consiglio ricorda il calendario realistico concordato tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione europea durante il trilogico del 14 marzo 2016 che fissa le date per la procedura di bilancio per il 2017. Tale calendario realistico è un elemento essenziale per migliorare lo svolgimento della procedura di bilancio e contribuisce ad assicurare la tempestiva adozione del bilancio, in linea con l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria.

È importante che la Commissione presenti precocemente lo stato di previsione affinché sia concesso tempo sufficiente al Consiglio per procedere a un'analisi tecnica particolareggiata delle previsioni trasmesse, sia mantenuto un equilibrio in termini di tempo a disposizione di ciascuna istituzione e sia assicurato il rispetto della tempistica stabilita nel calendario pragmatico.

Il Consiglio invita la Commissione ad assicurare una tempestiva presentazione dello stato di previsione per il bilancio negli anni a venire, in linea con le buone prassi consolidate negli anni precedenti e con l'obiettivo dell'accordo interistituzionale di garantire il corretto svolgimento della procedura annuale di bilancio.

Dichiarazione del Consiglio sugli stanziamenti di pagamento

Il Consiglio esaminerà attentamente la lettera rettificativa per l'agricoltura (ivi comprese informazioni sulle entrate con destinazione specifica) al fine di valutare adeguatamente il livello di risorse nell'ambito della rubrica 2 (*Crescita sostenibile: risorse naturali*) del bilancio 2017.

Il Consiglio invita la Commissione a continuare a esaminare attentamente l'esecuzione dei programmi 2014-2020. A tal fine, invita la Commissione a presentare tempestivamente cifre aggiornate sulla situazione e le previsioni concernenti gli stanziamenti di pagamento relativi al 2017 per consentire all'autorità di bilancio di adottare a tempo debito le decisioni necessarie a fronte di esigenze giustificate.

Dichiarazione del Consiglio sulla riduzione del personale del 5%

Il Consiglio ricorda l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione di ridurre progressivamente del 5% il personale figurante nella tabella dell'organico al 1° gennaio 2013, riduzione da applicarsi all'insieme delle istituzioni, degli organi e delle agenzie e da effettuarsi tra il 2013 e il 2017, come stabilito al punto 27 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria.

Il Consiglio prende atto del controllo effettuato dalla Commissione sui progressi realizzati finora dalle istituzioni ai fini del raggiungimento dell'obiettivo della riduzione del personale del 5%, come illustrato nella tabella dell'appendice 1. In tale contesto invita la Commissione a fornire anche dati globali comparabili relativi alle agenzie decentrate ed esecutive.

Il Consiglio ricorda che l'anno fissato per il raggiungimento dell'obiettivo della piena attuazione della riduzione del personale del 5% è il 2017. È estremamente insoddisfatto del fatto che la riduzione del personale del 5 % non sarà attuata pienamente da tutte le istituzioni, organi e agenzie entro la fine del 2017 e insiste sulla necessità che siano immediatamente adottate adeguate misure di monitoraggio per fare il punto della situazione al fine di garantire che siano evitati con ogni mezzo ulteriori ritardi nell'attuazione dell'obiettivo di riduzione del personale del 5 % per l'insieme delle istituzioni, degli organi e delle agenzie.

Il Consiglio sottolinea inoltre l'importanza di monitorare attentamente gli stanziamenti relativi a tutte le categorie di personale esterno, alla luce dell'incremento di capacità risultante dall'aumento dell'orario di lavoro a quaranta ore settimanali. Si compiace del quadro d'insieme dei dati consolidati relativi a tutto il personale esterno impiegato dalle istituzioni, presentato dalla Commissione e riportato nell'appendice 2, conformemente all'articolo 38, paragrafo 3, lettera b), del regolamento finanziario. Invita la Commissione a continuare a fornire tali informazioni all'autorità di bilancio al momento della presentazione dei progetti di bilancio per i prossimi anni.

Il Consiglio sottolinea che il conseguimento dell'obiettivo della riduzione del personale del 5% dovrebbe contribuire alla realizzazione di risparmi nelle spese amministrative delle istituzioni. Invita pertanto la Commissione a iniziare la valutazione dei risultati di questo esercizio per trarre insegnamenti per il futuro.

Appendice 1 dell'ALLEGATO II

Posti della tabella dell'organico - Tutte le istituzioni											
Evoluzione a oggi rispetto all'obiettivo di riduzione del -5% nel quinquennio 2013-2017											
Istituzioni	Bilancio 2012 ¹	Obiettivo di riduzione del -5% 2013-2017	Obiettivo di riferimento annuale del -1% ²	Attuazione della riduzione dei posti ³						Scarto rispetto all'obiettivo del -5%	
				2013	2014	2015	2016	2017	Totale	Posti	Punti percentuali
Parlamento europeo ^{5,6}	5 623	-281	-56	-	-37	-47	-18	-	-102	179	3,2%
Consiglio europeo e Consiglio	3 136	-157	-31	-46	-42	-22	-32	-15	-157	-	0,0%
Commissione	25 073	-1 254	-251	-250	-250	-263	-252	-239	-1 254	-	0,0%
Corte di giustizia dell'Unione europea	1 952	-98	-20	-20	-20	-7	-13	-19	-79	19	1,0%
Corte dei conti europea	885	-44	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-45	-1	-0,1%
Comitato economico e sociale europeo	673	-34	-7	-7	-7	-7	-7	-6	-34	-	0,0%
Comitato delle regioni	492	-25	-5	-	-5	-5	-7	-9	-26	-1	-0,2%
Mediatore europeo	64	-3 ⁴	-1	-	-	-1	-1	-1	-3	-	0,0%
Garante europeo della protezione dei dati	43	-2 ⁴	-	-	-	-1	-1	-	-2	-	0,0%
Servizio europeo per l'azione esterna ⁷	1 679	-84	-17	-	-17	-17	-17	-17	-68	16	1,0%
Totale istituzioni	39 620	-1 982	-397	-332	-387	-379	-357	-315	-1 770	212	0,5%
¹ Posti autorizzati per il 2012, esclusi l'allargamento alla Croazia (140 posti) e i gruppi politici del PE (1 015 posti) con i seguenti adeguamenti: - 80 posti sono stati aggiunti al PE e detratti dal CESE (-48) e dal CdR (-32) per tener conto dell'effetto dell'accordo di cooperazione firmato il 5 febbraio 2014 tra tali istituzioni; - 10 posti sono stati trasferiti dal Consiglio al SEAE nel 2014; - 2 posti sono stati trasferiti dal SEAE alla Commissione (PMO) nel 2014; - 1 posto è stato trasferito dalla Corte dei conti alla Commissione (PMO) nel 2015; - 1 posto è stato trasferito dal Consiglio al SEAE nel 2015; - 6 posti sono stati trasferiti dal Consiglio alla Commissione (PMO) nel 2015; - 2 posti sono stati trasferiti dal PE alla Commissione nel 2016; - 1 posto è stato trasferito dalla Corte dei conti alla Commissione nel 2016; ² Proiezione lineare su 5 anni all'1% all'anno (cifre arrotondate) ³ Fonti: bilanci autorizzati 2013, 2014, 2015, 2016 (compresi i bilanci rettificativi e/o i progetti di bilancio rettificativo) e progetto di bilancio 2017. Entro la fine del 2017, il Mediatore europeo e il Garante europeo della protezione dei dati dovrebbero aver ridotto l'organico rispettivamente di 3 e 2 posti. ⁴ L'obiettivo di riduzione per il PE si basa sul bilancio 2014 (esclusi i posti relativi ai gruppi politici), come concordato nella dichiarazione del PE sull'applicazione del punto 27 dell'accordo interistituzionale (<i>conclusioni comuni bilancio 2016</i>). Il PE si è impegnato a proseguire la riduzione del numero totale di posti nella sua tabella dell'organico e a completarla entro il 2019 (riduzione di 60 posti nel 2017 e 2018 rispettivamente, riduzione di 59 posti nel 2019); nel suo stato di previsione il PE si è impegnato ad applicare il taglio di 60 posti nel 2017 nel contesto della sua lettura del progetto di bilancio 2017. ⁶ Per il PE, sono esclusi dalla colonna "2016" i 35 posti richiesti nel PBR n. 3/2016. Il PE dovrà confermare l'intenzione di mantenere questi posti durante la sua lettura del PB 2017. ⁷ Il SEAE si è impegnato ad attuare l'ultima tranche della riduzione del personale del 5% (ossia 16 posti) nel 2018.											

Appendice 2 dell'ALLEGATO II

Evoluzione del personale esterno in tutte le istituzioni nel periodo 2012 - 2017

Istituzione	B2012		B2013		B2014		B2015		B2016 (compreso PBR 3/2016)		PB 2017		Evoluzione 2017 / 2016			Evoluzione 2017 / 2012		
	Mio	ETP	Mio	ETP	Mio	ETP	Mio	ETP	Mio	ETP	Mio	ETP	EUR	ETP	% ETP	EUR	ETP	% ETP
Parlamento europeo	220,9	6.675	217,7	6.854	231,0	7.515	237,3	7.253	257,6	7.672	265,7	7.718	3,1%	46	0,6%	20,3%	1.043	15,6%
Consiglio europeo e Consiglio	8,9	220	10,7	240	9,9	234	10,2	234	10,2	234	10,8	234	5,4%	0	0,0%	21,4%	14	6,4%
Commissione	452,6	8.570	455,5	8.412	448,9	8.313	449,2	8.162	454,1	8.040	462,0	7.928	1,7%	-112	-1,4%	2,1%	-642	-7,5%
Corte di giustizia dell'Unione europea	5,2	142	6,1	158	6,2	163	6,4	156	6,7	162	7,7	176	15,3%	14	8,3%	49,7%	34	24,0%
Corte dei conti europea	3,5	77	3,5	74	3,4	69	3,5	71	3,9	77	4,2	80	7,2%	3	3,9%	19,7%	3	4,0%
Comitato economico e sociale europeo	2,7	51	2,7	50	2,5	47	2,6	47	2,6	45	2,6	47	3,6%	2	3,7%	-2,5%	-4	-7,4%
Comitato delle regioni	2,6	88	2,6	88	2,5	88	2,5	55	2,7	59	2,9	58	6,7%	-1	-2,1%	10,8%	-30	-34,0%
Mediatore europeo	0,2	4	0,3	6	0,4	9	0,5	10	0,5	12	0,7	15	42,4%	3	22,9%	247,0%	11	262,5%
Garante europeo della protezione dei dati	0,3	7	0,4	8	0,4	8	0,4	9	0,6	12	0,9	16	38,5%	4	33,5%	178,5%	9	129,9%
Servizio europeo per l'azione esterna	79,2	1.816	83,1	1.853	80,6	1.894	81,3	1.828	86,3	1.764	89,5	1.809	3,7%	45	2,5%	13,1%	-7	-0,4%
Totale istituzioni	776,1	17.649	782,6	17.743	785,7	18.338	793,8	17.825	825,3	18.077	847,0	18.080	4,0%	2	1,4%	9,1%	431	2,4%

Commissione: tutte le rubriche, escluse le agenzie esecutive

Dichiarazione unilaterale di Cipro, Francia, Grecia e Italia

In un contesto in cui la disoccupazione giovanile rimane a un livello elevato in molti Stati membri dell'Unione europea e i capi di Stato o di governo danno la priorità ai giovani, Cipro, la Francia, la Grecia e l'Italia desiderano ribadire il loro sostegno alla proroga dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile dal 2017 e fino al 2020, in conformità dell'attuale quadro finanziario pluriennale.

Procedure scritte concluse il 14 settembre 2016			
ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Regolamento (UE) 2016/1626 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea di controllo della pesca GU L 251 del 16.9.2016, pagg. 80-82	32/16	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuiti: UK
Dichiarazione del Regno Unito Il Regno Unito ritiene che tali proposte contengano obblighi in materia di giustizia e affari interni e pertanto, in quanto misure proposte ai sensi della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, siano soggette al protocollo (n. 21) dei trattati sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.			
Regolamento (UE) 2016/1625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (Testo rilevante ai fini del SEE). GU L 251 del 16.9.2016, pagg. 77-79	31/16	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuiti: UK
Dichiarazione del Regno Unito Il Regno Unito ritiene che tali proposte contengano obblighi in materia di giustizia e affari interni e pertanto, in quanto misure proposte ai sensi della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, siano soggette al protocollo (n. 21) dei trattati sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.			

Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio GU L 251 del 16.9.2016, pagg. 1-76	29/16	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: Non partecipanti: UK, IE e DK
Dichiarazione della Romania In relazione al considerando (60), la Romania sottolinea che qualsiasi interpretazione del concetto di "frontiere esterne" dovrebbe contemplare le frontiere con i paesi terzi degli Stati membri elencati all'articolo 52 del TUE e all'articolo 1 del protocollo 19 sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea. Lo stesso vale per la definizione inserita all'articolo 2, punto 1, della proposta, in riferimento all'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen).			
Dichiarazione della Grecia In riferimento all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), tenuto conto che possono sussistere vari e giustificati motivi per spiegare perché una richiesta di sostegno può non essere sufficiente, la Grecia desidera che, prima dell'adozione di un atto di esecuzione da parte del Consiglio, abbia luogo una consultazione dell'Agenzia con lo Stato membro interessato - anche sul tipo di sostegno che renderebbe la richiesta sufficiente. Per quanto riguarda l'attuazione dell'articolo 42, paragrafo 4, la Grecia ritiene che gli Stati membri di origine resteranno pienamente impegnati ad applicare l'articolo 273 del TFUE in buona fede e che il compromesso previsto nel suddetto articolo già esista. Per quanto concerne l'articolo 72, paragrafo 2, la Grecia intende che qualsiasi rappresentanza prevista in questo paragrafo, debba essere conforme al suo diritto nazionale. In relazione all'articolo 72, paragrafo 5, la Grecia ritiene che la procedura ivi contemplata tenga conto di tutte le considerazioni senza la necessità di prevedere ulteriori opzioni.			

Dichiarazione della Croazia

Per quanto riguarda il considerando 60, a seguito delle discussioni svoltesi in seno al Consiglio sulla base del parere del Servizio giuridico del Consiglio, la Croazia ritiene che i riferimenti al Titolo II del regolamento (UE) n. 2016/399 nonché al protocollo 19 sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea si applichino alla Croazia.

Dichiarazioni della Germania

1. Con riferimento all'articolo 56, paragrafo 3, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che abroga il regolamento (UE) n. 2007/2004, il regolamento (UE) n. 863/2007 e la decisione del Consiglio 2005/267/UE, la Germania ricorda il punto 8 della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'UE e della Commissione europea sulle agenzie decentrate, secondo cui il paese ospitante dovrebbe impegnarsi a [continuare a] rispondere alle esigenze dell'agenzia e ad assicurare le condizioni necessarie per un corretto funzionamento [, anche dopo la sua istituzione]. La Germania si ritiene vincolata da tale testo, per cui il suo accordo all'attuale formulazione non dovrebbe considerarsi un precedente per la futura istituzione di (nuove) agenzie, e chiede che in futuro la Commissione ne tenga conto in fase di preparazione di proposte analoghe.

2. Il governo federale continua a non condividere l'opinione della Commissione secondo cui l'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ("direttiva rimpatri") richiede il recepimento (esplicito) nell'ordinamento tedesco. La Germania già dispone di un sistema di monitoraggio efficace dei rimpatri forzati. Il monitoraggio amministrativo e tecnico dei rimpatri forzati può essere effettuato anche dalle autorità competenti in materia di immigrazione, dalle forze di polizia federali e dei differenti Länder, nonché tramite controllo giurisdizionale esercitato da tribunali indipendenti.

La formulazione dell'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva rimpatri era intenzionalmente ampia e non contiene alcuna disposizione che obbliga gli Stati membri a istituire un organo di monitoraggio indipendente. Se questa fosse stata l'intenzione al momento di redigere la direttiva, il testo avrebbe potuto includere tale disposizione aggiuntiva.

Come dichiarato dalla Commissione stessa in una lettera del 16 ottobre 2014, la caratteristica essenziale delle modalità di monitoraggio dei rimpatri forzati è l'esame da parte di terzi che non siano direttamente coinvolti nel processo di rimpatrio. Questo si applica almeno al controllo giurisdizionale dei rimpatri forzati. Inoltre, l'articolo 8, paragrafo 6, fa riferimento al "monitoraggio dei rimpatri forzati", non all'"osservazione" dei rimpatri forzati. Pertanto il monitoraggio può essere effettuato da parte dei tribunali successivamente all'evento, per esempio a seguito di un ricorso.

In aggiunta al controllo giurisdizionale e amministrativo, varie organizzazioni non governative ed religiose esercitano, su base volontaria, una sorveglianza sugli allontanamenti e sui rimpatri forzati nei principali aeroporti tedeschi. Sebbene le autorità della Germania accolgano sostanzialmente con favore il coinvolgimento attivo di queste organizzazioni in tale settore, non sussiste alcun obbligo di agevolare tali attività, né lo stesso risulta necessario considerare le opzioni di monitoraggio esistenti sopra descritte.

Adozione di atti legislativi a seguito della seconda lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, dal 12 al 15 settembre 2016)			
ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE GU L 252 del 16.9.2016, pagg. 118-176	37/16 12128/16	Non applicabile	Non applicabile
Regolamento (UE) 2016/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 471/2009 relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi per quanto riguarda il conferimento alla Commissione del potere di adottare atti delegati e di competenze di esecuzione per l'adozione di alcune misure (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 266 del 30.9.2016, pagg. 1-6	36/16 12129/16	Non applicabile	Non applicabile
Procedura scritta conclusa il 15 settembre 2016			
ATTI NON LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI		
Decisione (PESC) 2016/1671 del Consiglio, del 15 settembre 2016, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina GU L 249 del 16.9.2016, pagg. 39-57	11796/16		
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1661 del Consiglio, del 15 settembre 2016, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina GU L 249 del 16.9.2016, pagg. 1-19	11798/16		

3484^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI GENERALI), tenutasi a Bruxelles il 20 settembre 2016

ATTI LEGISLATIVI			
ACT	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto riguarda il segretariato del comitato di vigilanza dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)	25/16	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
ATTI NON LEGISLATIVI			
ATTO		DOCUMENTO / DICHIARAZIONI	
Decisione (UE) 2016/1707 del Consiglio, del 20 settembre 2016, che modifica la decisione 1999/70/CE, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Eesti Pank GU L 257 del 23.9.2016, pagg. 13-14		11492/16	
Raccomandazione del Consiglio, del 20 settembre 2016, sull'istituzione di comitati nazionali per la produttività GU C 349 del 24.9.2016, pagg. 1-4		10252/16	
Dichiarazione della Commissione La Commissione si compiace dell'adozione, da parte del Consiglio, della raccomandazione sull'istituzione di comitati nazionali per la produttività rivolta ai paesi della zona euro. La Commissione sostiene fermamente la partecipazione dei comitati dei paesi non appartenenti alla zona euro a tutti gli aspetti della cooperazione che riguardano i comitati per la produttività. Nel suo ruolo di facilitatore degli scambi di opinioni e dell'apprendimento reciproco, la Commissione garantirà che questi scambi si svolgano in condizioni di parità per tutti i comitati partecipanti.			
Decisione (UE) 2016/1856 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 ottobre 2016, relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Grecia GU L 284 del 20.10.2016, pagg. 21-22		11931/16	

Decisione (UE) 2016/1751 del Consiglio, del 20 settembre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Andorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi GU L 268 dell'1.10.2016, pagg. 38-39	15509/15
Protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Andorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi GU L 268 dell'1.10.2016, pagg. 40-76	15510/15
Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione del 2015 dell'applicazione, da parte del Liechtenstein, dell'acquis di Schengen nel settore del rimpatrio	11216/16
Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione del 2015 dell'applicazione, da parte della Germania, dell'acquis di Schengen nel settore del rimpatrio	11704/16
Decisione (UE) 2016/1966 del Consiglio, del 20 settembre 2016, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell'accordo SEE (Sistema di risoluzione alternativa delle controversie) GU L 303 del 10.11.2016, pagg. 16-20	10597/16
Raccomandazione al Consiglio concernente l'approvazione temporanea di prodotti crittografici per proteggere i collegamenti nel contesto dell'EU NAVFOR MED	11737/16
Raccomandazione al Consiglio relativa all'uso di dispositivi crittografici per proteggere i collegamenti elettronici nel contesto del progetto GALILEO	11891/16
Conclusioni del Consiglio sulla domanda di adesione della Bosnia-Erzegovina all'Unione europea	12415/16

Decisione (UE) 2016/1743 del Consiglio, del 20 settembre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Colombia in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata GU L 264 del 30.9.2016, pagg. 25-26	12095/15
Decisione (UE) 2016/1741 del Consiglio, del 20 settembre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Palau in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata GU L 264 del 30.9.2016, pagg. 21-22	12080/15
Decisione (UE) 2016/1744 del Consiglio, del 20 settembre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Perù in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata GU L 264 del 30.9.2016, pagg. 27-28	12099/15
Decisione (UE) 2016/1742 del Consiglio, del 20 settembre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Tonga in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata GU L 264 del 30.9.2016, pagg. 23-24	12089/15
Decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio, del 20 settembre 2016, concernente misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati e che abroga la posizione comune 2002/402/PESC GU L 255 del 21.9.2016, pagg. 25-32	10265/16
Regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio, del 20 settembre 2016, che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati GU L 255 del 21.9.2016, pagg. 1-11	11140/16

Decisione di esecuzione (PESC) 2016/1694 del Consiglio, del 20 settembre 2016, che attua la decisione (PESC) 2015/1333, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia GU L 255 del 21.9.2016, pagg. 33-34	11389/16
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1752 del Consiglio, del 30 settembre 2016, che attua l'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia GU L 268 dell'1.10.2016, pagg. 77-79	11391/16
Conclusioni del Consiglio sul piano d'azione per l'eGovernment 2016-2020	12359/16
Decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione riguardo ad alcune proposte presentate alla 17 ^a riunione della Conferenza delle parti (CoP 17) della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) (Johannesburg, Sud Africa, 24 settembre - 5 ottobre 2016)	11676/16
Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo su alcuni aspetti dei servizi aerei tra l'Unione europea e la Repubblica delle Filippine	11260/16
Accordo su alcuni aspetti dei servizi aerei tra l'Unione europea e il governo della Repubblica delle Filippine	11261/16
Dichiarazione della Commissione La Commissione prende atto del fatto che in sede di Consiglio è stato raggiunto un accordo sull'articolo 2 della proposta di decisione del Consiglio. La Commissione ricorda che la firma di un accordo internazionale è un atto di rappresentanza esterna dell'Unione, che la Commissione è autorizzata a compiere a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del TUE.	

Procedure scritte concluse il 27 settembre 2016			
ATTI NON LEGISLATIVI			
ATTO		DOCUMENTO / DICHIARAZIONI	
Decisione (PESC) 2016/1711 del Consiglio, del 27 settembre 2016, che modifica la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo GU L 259I del 27.9.2016, pagg. 3-3		12317/16	
Regolamento (UE) 2016/1710 del Consiglio, del 27 settembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo GU L 259I del 27.9.2016, pagg. 1-2		12318/16	
3485ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (COMPETITIVITÀ (<u>MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, RICERCA E SPAZIO</u>)), tenutasi a Bruxelles il 29 settembre 2016			
ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Posizione (UE) n. 17/2016 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock Adottata dal Consiglio il 29 settembre 2016 GU C 395 del 26.10.2016, pagg. 1-4.	11309/16	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (UE) 2016/1764 del Consiglio, del 29 settembre 2016, relativa alla posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in sede di comitato misto UE-ICAO riguardo alla decisione relativa all'adozione di un allegato sulla gestione del traffico aereo del memorandum di cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata GU L 269 del 4.10.2016, pagg. 14-19	12430/16
Decisione (UE) 2016/1880 del Consiglio, del 29 settembre 2016, concernente la conclusione dell'accordo su determinati aspetti dei servizi aerei tra l'Unione europea e il governo della regione amministrativa speciale di Macao della Repubblica popolare cinese GU L 289 del 25.10.2016, pagg. 13-14	5255/2/14
Decisione del Consiglio relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato amministrativo della convenzione TIR con riguardo alla proposta di modifica della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR	8463/16
Decisione (UE) 2016/1795 del Consiglio, del 29 settembre 2016, che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in merito alle modifiche degli allegati dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) e dei regolamenti allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) GU L 274 dell'11.10.2016, pagg. 52-54	11844/16
Decisione (UE) 2016/1857 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 ottobre 2016, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2016/001 FI Microsoft, presentata dalla Finlandia) GU L 284 del 20.10.2016, pagg. 23-24	12092/16

Decisione (UE) 2016/1858 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 ottobre 2016, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2016/002 SE/Ericsson, presentata dalla Svezia) GU L 284 del 20.10.2016, pagg. 25-26	12094/16
Decisione (UE) 2016/2117 del Consiglio, del 29 settembre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra GU L 329 del 3.12.2016, pagg. 6-7	5432/15
Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra GU L 329 del 3.12.2016, pagg. 8-42	18204/16
Decisione di esecuzione (PESC) 2016/1746 del Consiglio, del 29 settembre 2016, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria GU L 264 del 30.9.2016, pagg. 30-35	10871/16
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1735 del Consiglio, del 29 settembre 2016, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria GU L 264 del 30.9.2016, pagg. 1-7	10872/16
Decisione di esecuzione (PESC) 2016/1747 del Consiglio, del 29 settembre 2016, che attua la decisione 2014/932/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen GU L 264 del 30.9.2016, pagg. 36-37	12035/16

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1737 del Consiglio, del 29 settembre 2016, che attua l'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1352/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen GU L 264 del 30.9.2016, pagg. 13-14	12036/16
Decisione di esecuzione (PESC) 2016/1748 del Consiglio, del 29 settembre 2016, che attua la decisione 2011/486/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan GU L 264 del 30.9.2016, pagg. 38-42	12439/16
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1736 del Consiglio, del 29 settembre 2016, che attua l'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 753/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan GU L 264 del 30.9.2016, pagg. 8-12	12440/16
Decisione (PESC) 2016/1745 del Consiglio, del 29 settembre 2016, che modifica la decisione (PESC) 2015/1763 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi GU L 264 del 30.9.2016, pagg. 29-29	11810/16
Decisione (UE) 2016/1780 del Consiglio, del 29 settembre 2016, che stabilisce la posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea e la Georgia di facilitazione del rilascio dei visti sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione di tale accordo GU L 272 del 7.10.2016, pagg. 72-87	11470/16
Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con la Repubblica federale della Nigeria per la conclusione di un accordo di riammissione tra l'Unione europea e la Repubblica federale della Nigeria	11975/16
Decisione (UE) 2016/1754 del Consiglio, del 29 settembre 2016, che modifica la decisione (UE) 2015/1601 che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia GU L 268 dell'1.10.2016, pagg. 82-84	8330/1/16 REV 1

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1792 del Consiglio, del 29 settembre 2016, che sostituisce gli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza GU L 274 dell'11.10.2016, pagg. 35-47	11451/1/16 REV 1
Decisione (UE) 2016/2079 del Consiglio, del 29 settembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra GU L 321 del 29.11.2016, pagg. 1-2	9778/16
Dichiarazione del Portogallo Nel rispetto della ripartizione delle competenze tra l'Unione europea e i suoi Stati membri definita dai trattati, la decisione del Consiglio che autorizza l'applicazione provvisoria da parte dell'UE dell'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, non pregiudica l'autonomia decisionale del Portogallo sulle questioni di competenza nazionale. La decisione del Portogallo di essere vincolato dall'accordo è subordinata alla conclusione delle procedure interne di ratifica e all'entrata in vigore dell'accordo nel sistema giuridico internazionale, in conformità con i principi e le norme costituzionali.	
Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra GU L 321 del 29.11.2016, pagg. 3-30	9787/16

Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra	9773/16
Dichiarazione del Portogallo Nel rispetto della ripartizione delle competenze tra l'Unione europea e i suoi Stati membri definita dai trattati, la decisione del Consiglio che autorizza l'applicazione provvisoria da parte dell'UE dell'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, non pregiudica l'autonomia decisionale del Portogallo sulle questioni di competenza nazionale. La decisione del Portogallo di essere vincolato dall'accordo è subordinata alla conclusione delle procedure interne di ratifica e all'entrata in vigore dell'accordo nel sistema giuridico internazionale, in conformità con i principi e le norme costituzionali.	
Dichiarazione della Romania La Romania sottolinea l'importanza dell'accordo quadro per il consolidamento e l'approfondimento del dialogo politico e della cooperazione in diversi settori di interesse reciproco tra l'Unione europea e l'Australia. La Romania ricorda l'impegno del SEAE di sollevare a livello del comitato misto, da istituire in virtù dell'accordo, aspetti di particolare interesse messi in luce da vari Stati membri nel corso del processo di negoziato dell'accordo, tra cui l'importanza di garantire la piena reciprocità in materia di visti, come sottolineato dalla Romania. Si richiama l'attenzione sul fatto che per la Romania la questione resta prioritaria e motivo di preoccupazione, in quanto l'Australia continua ad applicare un trattamento diverso ai cittadini rumeni nel quadro della procedura di rilascio del visto, che si traduce in una percentuale significativamente più bassa di rilascio agevolato del visto nel caso dei cittadini rumeni rispetto agli altri cittadini dell'UE. Ci attendiamo che il SEAE sollevi le nostre preoccupazioni in sede di comitato misto dopo la firma dell'accordo e ci informi opportunamente sull'esito delle discussioni.	
Accordo quadro tra l'Unione europea e suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra	9776/16

3486^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AMBIENTE), tenutasi a Bruxelles il 30 settembre 2016	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Conclusioni del Consiglio sui preparativi in vista delle riunioni della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che si terranno a Marrakech (7-18 novembre 2016)	12807/16
Procedure scritte concluse il 30 settembre 2016	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (PESC) 2016/1755 del Consiglio, del 30 settembre 2016, che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia GU L 268 dell'1.10.2016, pagg. 85-89	12467/16
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1752 del Consiglio, del 30 settembre 2016, che attua l'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia GU L 268 dell'1.10.2016, pagg. 77-79	12472/164